



Bruxelles, 22 novembre 2019
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0224(COD)**

14298/1/19
REV 1

RECH 498	CODEC 1648
COMPET 752	MARE 27
IND 287	DIGIT 172
MI 799	EMPL 572
EDUC 457	CYBER 315
TELECOM 363	CLIMA 307
ENER 509	ESPACE 93
ENV 936	ATO 97
REGIO 211	RELEX 1070
AGRI 559	JAI 1218
TRANS 542	CSDP/PSDC 537
SAN 472	ECO 121
CADREFIN 377	

NOTA

Origine: Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)

Destinatario: Consiglio

n. doc. prec.: 14016/19

n. doc. Comm.: 9865/18 RECH 272 COMPET 421 IND 153 MI 436 EDUC 245 TELECOM 170 ENER 224 ENV 413 REGIO 38 AGRI 271 TRANS 248 SAN 181 CADREFIN 79 CODEC 998 IA 189 + ADD 1-6

Oggetto: Pacchetto Orizzonte 2020: programma quadro di ricerca e innovazione 2021-2027
- Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione

a) Considerando

b) Allegato IV (sinergie)

- *Orientamento generale parziale*

I. INTRODUZIONE

1. Il 7 giugno 2018 la Commissione ha presentato, a norma degli articoli 173, 182, 183 e 188 del TFUE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione (2021-2027).
2. Il Consiglio "Competitività" ha adottato un orientamento generale parziale al riguardo nella sessione del 30 novembre 2018¹.
3. Il Parlamento europeo ha nominato il deputato Dan NICA (S&D) relatore per il programma quadro. Il Parlamento europeo ha votato il suo parere il 12 dicembre 2018. Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere il 17 ottobre 2018² mentre il Comitato delle regioni ha fornito il suo parere nella plenaria dell'8-10 ottobre³.
4. A seguito del sesto e ultimo trilatero tenutosi il 19 marzo 2019 durante la precedente legislatura del Parlamento europeo, la presidenza e i rappresentanti del Parlamento europeo hanno raggiunto una comprensione comune sulla maggior parte delle disposizioni della proposta. Il 27 marzo 2019 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha confermato tale comprensione comune. Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo ha adottato la propria risoluzione legislativa sulla proposta.
5. I considerando diversi da quelli che figurano nella comprensione comune e l'allegato IV sulle sinergie di Orizzonte Europa con altri programmi dell'UE non rientrano in tale comprensione comune.
6. Analogamente, dal momento che Orizzonte Europa è connesso al quadro finanziario pluriennale (QFP), tutte le disposizioni aventi incidenza sul bilancio sono poste tra parentesi quadre e non rientrano nella comprensione comune. Lo stesso dicasi per le disposizioni relative a paesi terzi associati a Orizzonte Europa, che sono di natura orizzontale.

¹ Doc. 15102/18 + ADD 1; HU non ha potuto appoggiare l'orientamento generale parziale.

² Doc. 13758/18 (il parere riguarda sia il programma quadro che il programma specifico).

³ Doc. 13759/18 (il parere riguarda sia il programma quadro che il programma specifico).

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

7. Durante le presidenze austriaca e rumena il Gruppo "Ricerca" ha avviato le discussioni sui considerando delle proposta che non rientravano nella comprensione comune. Sulla scorta di tali discussioni, la presidenza finlandese ha presentato un primo testo di compromesso alla riunione del Gruppo del 12 settembre 2019. In seguito a detta riunione, il Gruppo ha esaminato i testi di compromesso costantemente aggiornati dalla presidenza.
8. Inoltre, durante la riunione del Gruppo del 7 ottobre 2019, la presidenza finlandese ha presentato un primo testo di compromesso sull'allegato IV relativo alle sinergie di Orizzonte Europa con altri programmi. In seguito a detta riunione, il Gruppo ha esaminato i testi di compromesso costantemente aggiornati dalla presidenza.
9. Il testo presentato nell'allegato alla presente nota riproduce il testo contenuto nell'allegato del doc. 14016/19, discusso in sede di Comitato dei Rappresentanti permanenti il 20 novembre 2019. Il Comitato ha convenuto di trasmettere il testo senza modifiche al Consiglio "Competitività" del 29 novembre 2019 per adozione.
10. La presidenza mira a raggiungere un orientamento generale sul testo di compromesso relativo ai considerando e all'allegato IV. Come indicato in precedenza, alcune disposizioni sono ancora tra parentesi quadre in altre parti del testo. Il presente orientamento generale sarà pertanto parziale.
11. Nel caso in cui il Consiglio "Competitività", nella sua sessione del 29 novembre, raggiunga un orientamento generale parziale sul programma Euratom le parentesi quadre nell'allegato IV, punto 15, del testo in appresso sono soppresse e il testo sulle sinergie con il programma Euratom farà anch'esso parte dell'orientamento generale parziale.
12. L'Ungheria ha annunciato che riserva la sua posizione sull'intero testo riportato nell'allegato seguente, in linea con la riserva generale sulla comprensione comune di Orizzonte Europa.

III. CONCLUSIONI

13. Si invita pertanto il Consiglio ad adottare l'orientamento generale parziale che figura nell'allegato della presente nota.

**PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
CHE ISTITUISCE ORIZZONTE EUROPA - IL PROGRAMMA QUADRO DI RICERCA E
INNOVAZIONE - E NE STABILISCE LE NORME DI PARTECIPAZIONE E
DIFFUSIONE**

CONSIDERANDO E ALLEGATO IV (SINERGIE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3,
l'articolo 182, paragrafo 1, l'articolo 183 e l'articolo 188, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,
visto il parere del Comitato delle regioni⁵,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁶,

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁶ Posizione del Parlamento europeo del ... [(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale)] e decisione del Consiglio del ...

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione persegue l'obiettivo di rafforzare le sue basi scientifiche e tecnologiche con la realizzazione di uno Spazio europeo della ricerca nel quale i ricercatori, le conoscenze scientifiche e le tecnologie circolino liberamente, di favorire lo sviluppo della sua competitività, inclusa quella della sua industria, e di promuovere tutte le attività di ricerca e innovazione per realizzare le priorità strategiche dell'Unione, che fundamentalmente mirano a promuovere la pace, i valori dell'Unione e il benessere dei suoi popoli.
- (2) Al fine di produrre un impatto scientifico, tecnologico, economico, ambientale e sociale in vista di questo obiettivo generale e di massimizzare il valore aggiunto dell'Unione relativamente agli investimenti in R&I, l'Unione dovrebbe investire nella ricerca e nell'innovazione di eccellenza attraverso Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 ("il programma") - al fine di sostenere la creazione, la migliore diffusione e il trasferimento di conoscenze di eccellenza e di tecnologie di alta qualità nell'Unione, attirare talenti a tutti i livelli e contribuire al pieno impiego del bacino di talenti dell'Unione, facilitare i rapporti di collaborazione e rafforzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione nell'ambito dello sviluppo, del sostegno e dell'attuazione delle politiche dell'Unione, sostenere e potenziare l'adozione e la diffusione di soluzioni innovative e sostenibili nell'economia dell'Unione, in particolare tra le PMI, e nella società al fine di affrontare le sfide globali, compresi i cambiamenti climatici e gli obiettivi di sviluppo sostenibile, creare posti di lavoro, stimolare la crescita economica e promuovere la competitività industriale nonché accrescere la capacità di attrazione dell'Unione nel settore della ricerca e dell'innovazione (R&I). Il programma dovrebbe promuovere tutte le forme di innovazione, comprese quelle pionieristiche, nonché la diffusione sul mercato di soluzioni innovative; ottimizzare la realizzazione di tali investimenti per aumentare l'impatto nell'ambito di uno Spazio europeo della ricerca rafforzato.
- (2 bis) Il programma dovrebbe contribuire a incrementare gli investimenti pubblici e privati in R&I negli Stati membri, contribuendo in tal modo a raggiungere investimenti totali pari almeno al 3% del PIL dell'Unione in ricerca e sviluppo. Per conseguire tale obiettivo, gli Stati membri e il settore privato dovranno integrare il programma con misure di investimento proprie e rafforzate nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione⁷.

⁷ Parte della comprensione comune con il PE.

- (3) Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi strategici dell'Unione, le attività sostenute nell'ambito del presente programma dovrebbero, se del caso, trarre vantaggio da, e ispirare, una normativa favorevole all'innovazione, in linea con il principio di innovazione^{8 9}, che fornisca sostegno affinché il cospicuo capitale di conoscenze dell'Unione si trasformi più rapidamente e più intensamente in innovazione.
- (4) Nell'attuazione dell'intero programma è opportuno rispettare il più possibile i principi generali della scienza aperta, dell'innovazione aperta e dell'apertura al mondo. Tali principi dovrebbero assicurare l'eccellenza e l'impatto degli investimenti dell'Unione nella ricerca e nell'innovazione.
- (5) La scienza aperta, incluso l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche e ai dati della ricerca, nonché la diffusione e lo sfruttamento ottimali delle conoscenze offrono la possibilità di migliorare la qualità, l'impatto e i benefici della ricerca scientifica e di accelerare il progresso delle conoscenze rendendole più attendibili, efficienti e accurate, più comprensibili per la società e idonee a rispondere alle sfide sociali. È opportuno adottare disposizioni volte ad assicurare che i beneficiari offrano l'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche oggetto di valutazioni *inter pares*. Analogamente, è opportuno garantire che i beneficiari offrano l'accesso aperto ai dati della ricerca secondo il principio "il più aperto possibile, chiuso il tanto necessario", consentendo deroghe per validi motivi connessi alle norme sulla protezione dei dati, agli interessi in materia di sicurezza, ai diritti di proprietà intellettuale, alla competitività economica dell'Unione europea a livello mondiale e ad altri interessi legittimi. In particolare, occorre dare maggiore risalto alla gestione responsabile dei dati della ricerca, che dovrebbero essere conformi ai principi FAIR (cioè "reperibili", "accessibili", "interoperabili" e "riutilizzabili"), specialmente tramite l'integrazione sistematica dei piani di gestione dei dati. Ove opportuno, i beneficiari dovrebbero fare ricorso alle possibilità offerte dal *cloud* europeo per la scienza aperta e aderire ad altri principi e pratiche di scienza aperta.

⁸ Legiferare meglio, strumenti per la ricerca e l'innovazione, https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/better-regulation-toolbox-21_en_0.pdf

⁹ Comunicazione della Commissione del 15 maggio 2018 "Una nuova agenda europea per la ricerca e l'innovazione — l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro" (COM (2018) 306).

- (6) L'ideazione e la progettazione del programma dovrebbero rispondere alla necessità di creare una massa critica di attività finanziate, in tutta l'UE e mediante la cooperazione internazionale, in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG). L'attuazione del programma dovrebbe rafforzare il perseguimento di questi obiettivi e l'impegno dell'UE e dei suoi Stati membri ad attuare l'Agenda 2030 e a conseguire lo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni – economica, sociale e ambientale – in modo coerente e integrato.
- (7) Le attività sostenute nell'ambito del programma dovrebbero favorire il conseguimento degli obiettivi e delle priorità dell'Unione, il monitoraggio e la valutazione dei progressi rispetto a tali obiettivi e priorità e lo sviluppo di priorità nuove o riviste.
- (7 bis) Il programma garantisce la trasparenza e la rendicontabilità dei finanziamenti pubblici nei progetti di ricerca e innovazione, preservando così l'interesse pubblico.
- (7 ter) Il programma dovrebbe sostenere le attività di ricerca e innovazione nel settore delle scienze sociali e umane, il che comporta il progresso delle conoscenze scientifiche in questo settore, ma anche il ricorso a conoscenze e progressi provenienti dalle scienze sociali e umane al fine di accrescere l'impatto economico e sociale del programma. Nell'ambito di "Sfide globali e competitività industriale europea" le scienze sociali e umane saranno pienamente integrate in tutti i poli tematici. Oltre alla promozione delle scienze sociali e umane nei progetti, l'integrazione delle scienze sociali e umane dovrebbe essere sostenuta anche grazie all'inclusione, ogniqualvolta ciò sia opportuno, di esperti indipendenti provenienti da settori nelle scienze sociali e umane in seno ai comitati di esperti e ai comitati di valutazione, nonché tramite il tempestivo monitoraggio e la presentazione di relazioni in materia di scienze sociali e umane nelle azioni di ricerca finanziate. In particolare, il livello di integrazione delle scienze sociali e umane sarà monitorato in tutto il programma.

- (8) Il programma dovrebbe mantenere un approccio equilibrato tra ricerca e innovazione, come pure tra i finanziamenti "dal basso verso l'alto" (basati sull'iniziativa dei ricercatori o degli innovatori) e "dall'alto verso il basso" (basati su priorità definite a livello strategico), in funzione della natura delle comunità di ricerca e innovazione partecipanti, dei tipi di attività svolte e delle finalità perseguite nonché degli impatti ricercati. La combinazione di questi fattori dovrebbe determinare la scelta dell'approccio per le rispettive parti del programma, che contribuiscono tutte alla realizzazione dell'insieme degli obiettivi generali e specifici del programma.
- (8 bis) Il programma dovrebbe sostenere tutte le fasi della ricerca e dell'innovazione, in particolare nel quadro di progetti collaborativi e anche di missioni e partenariati, se del caso. La ricerca fondamentale è un elemento essenziale e una condizione importante per incrementare la capacità dell'Unione di attirare i migliori scienziati affinché quest'ultima diventi un polo di eccellenza a livello mondiale. È opportuno garantire l'equilibrio tra ricerca di base e ricerca applicata. Unitamente all'innovazione, la ricerca favorirà la competitività economica, la crescita e l'occupazione nell'Unione.
- (8 ter) È provato che l'inclusione della diversità — in tutti i sensi — è fondamentale per la qualità della ricerca scientifica, dal momento che la scienza trae vantaggio dalla diversità. La diversità e l'inclusività contribuiscono all'eccellenza nella ricerca e nell'innovazione collaborative: la collaborazione tra discipline, settori e in tutto lo Spazio europeo della ricerca consente una ricerca migliore e proposte di progetti di qualità più elevata, può tradursi in tassi più alti di adozione nella società e può promuovere i benefici dell'innovazione, facendo così progredire l'Europa¹⁰.
- (8 quater) Una procedura di "Corsia veloce per la ricerca e l'innovazione" può essere applicata al fine di consentire un accesso più rapido e "dal basso verso l'alto" ai fondi per i piccoli consorzi collaborativi che comprendano azioni che vanno dalla ricerca fondamentale alla commercializzazione.
- (8 quinquies) Per massimizzare l'impatto di Orizzonte Europa, è opportuno prestare particolare attenzione agli approcci multidisciplinari, interdisciplinari e transdisciplinari.
- (8 sexies) In vista del conseguimento degli obiettivi del presente programma e nel rispetto del principio di eccellenza, il programma dovrebbe mirare a rafforzare, tra l'altro, i rapporti di collaborazione in Europa, contribuendo in tal modo a ridurre il divario in termini di R&I¹¹.

¹⁰ Concordato nell'orientamento generale parziale.

¹¹ Parte della comprensione comune con il PE.

(8 septies) Le Iniziative di eccellenza dovrebbero mirare a rafforzare l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione nei paesi ammissibili, sostenendo altresì, ad esempio, la formazione per migliorare le competenze di gestione in materia di R&I, i premi, rafforzando gli ecosistemi di innovazione nonché la creazione di reti di R&I, anche sulla base di infrastrutture di ricerca finanziate dall'UE. Per poter presentare domanda di finanziamento nell'ambito della componente "Ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza" della parte "Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca" di Orizzonte Europa, i candidati devono dimostrare chiaramente che i progetti sono collegati a strategie nazionali e/o regionali di R&I¹².

(9) Le attività di ricerca svolte nell'ambito del pilastro "Scienza di eccellenza" dovrebbero essere stabilite in base alle esigenze e alle opportunità scientifiche e promuovere l'eccellenza scientifica. Il programma di ricerca dovrebbe essere messo a punto in stretta collaborazione con la comunità scientifica e porre altresì l'accento sulla capacità di attirare nuovi talenti nel campo della R&I e ricercatori all'inizio della carriera, rafforzando al contempo il SER, evitando la fuga di cervelli e promuovendone la circolazione.

[(9 bis) Il programma dovrebbe aiutare l'Unione e i suoi Stati membri a tenere in considerazione la realtà della fortissima concorrenza internazionale per attirare i migliori cervelli e competenze.]

(10) Il pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" dovrebbe essere creato sotto forma di poli di attività di ricerca e innovazione, al fine di ottenere la massima integrazione tra tutti i rispettivi settori tematici e garantire al contempo livelli di eccellenza e di impatto elevati e sostenibili rispetto alle risorse spese. Questo pilastro incoraggerà la collaborazione interdisciplinare, intersettoriale, trasversale e transfrontaliera ai fini degli obiettivi di sviluppo sostenibile, seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi e sviluppando al contempo la competitività delle industrie dell'Unione. L'organizzazione di iniziative di grande ambizione e di ampia portata sotto forma di missioni di ricerca e innovazione consentirà al programma di avere un impatto trasformativo e sistemico per la società a sostegno degli obiettivi di sviluppo sostenibile, anche attraverso la cooperazione internazionale e la diplomazia scientifica.

¹² Parte della comprensione comune con il PE.

- (11) Il pieno e tempestivo coinvolgimento nel programma dell'industria di tutti i tipi, dal singolo imprenditore alle piccole e medie imprese fino alle imprese di grandi dimensioni, dovrebbe essere uno dei canali principali attraverso cui realizzare gli obiettivi del programma stesso, specificamente in vista della creazione di posti di lavoro e crescita sostenibili. Tale impegno da parte dell'industria dovrebbe tradursi nella sua partecipazione alle azioni finanziate a un livello almeno commisurato a quello del precedente programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹³ ("Orizzonte 2020").
- (11 bis) Le azioni del programma dovrebbero fornire contributi importanti per sbloccare il potenziale dei settori strategici europei, comprese le tecnologie abilitanti fondamentali che riflettono gli obiettivi della strategia di politica industriale dell'UE¹⁴.
- (11 ter) Le consultazioni di molteplici portatori di interessi, comprese la società civile e l'industria, dovrebbero contribuire all'individuazione delle prospettive e delle priorità tramite il processo di pianificazione strategica. Ciò dovrebbe tradursi in periodici piani strategici di R&I adottati mediante atti di esecuzione per preparare il contenuto dei programmi di lavoro.
- (11 quater) Perché una particolare azione sia finanziata, il programma di lavoro dovrebbe tener conto dei risultati di precedenti progetti specifici e dello stato della scienza, della tecnologia e dell'innovazione a livello nazionale, dell'Unione e internazionale nonché dei pertinenti sviluppi che interessano le politiche, i mercati e la società¹⁵.

¹³ Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

¹⁴

¹⁵ Parte della comprensione comune con il PE.

- (12) È importante sostenere l'industria dell'Unione perché possa conservare o assumere la leadership mondiale nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e della neutralità climatica, in particolare investendo nelle tecnologie abilitanti fondamentali che sosterranno l'attività economica di domani. Le azioni del programma dovrebbero affrontare situazioni di fallimento del mercato o di investimento subottimale, promuovere gli investimenti in modo proporzionato e trasparente, senza duplicare né sostituire gli investimenti privati, possedere un chiaro valore aggiunto europeo nonché garantire il rendimento pubblico degli investimenti. Questo garantirà la coerenza fra le azioni del programma e la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato, evitando indebite distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
- (13) È opportuno che il programma sostenga la ricerca e l'innovazione in maniera integrata, rispettando tutte le disposizioni pertinenti dell'Organizzazione mondiale del commercio. La nozione di ricerca, ivi compreso lo sviluppo sperimentale, dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Frascati elaborato dall'OCSE, mentre la nozione di innovazione dovrebbe essere usata alla luce del manuale di Oslo elaborato dall'OCSE e da Eurostat, adottando un ampio approccio comprendente l'innovazione sociale. Nella classificazione delle attività di ricerca tecnologica, sviluppo dei prodotti e attività di dimostrazione e nella definizione dei tipi di azioni disponibili negli inviti a presentare proposte si dovrebbe continuare a tenere conto delle definizioni OCSE relative al livello di maturità tecnologica (Technological Readiness Level, TRL), come nel precedente programma quadro Orizzonte 2020. Non si dovrebbero concedere sovvenzioni per le azioni in cui le attività vanno oltre il TRL 8. Il programma di lavoro relativo a un determinato invito nell'ambito del pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea" potrebbe consentire la concessione di sovvenzioni per la validazione dei prodotti su larga scala e le prime applicazioni commerciali.
- (13 bis) Fatti salvi i negoziati generali sul QFP, Orizzonte Europa contribuirà agli obiettivi spaziali a un livello di spesa almeno commisurato proporzionalmente a quello del precedente programma quadro Orizzonte 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶.

¹⁶ Concordato nell'orientamento generale parziale.

- (14) La comunicazione della Commissione sulla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 (COM(2018) 2 final), la risoluzione del Parlamento europeo sulla valutazione della messa in atto di Orizzonte 2020 in vista della sua valutazione intermedia e della proposta relativa al 9° Programma quadro (2016/2147(INI)) e le conclusioni del Consiglio dal titolo "Dalla valutazione intermedia di Orizzonte 2020 verso il nono programma quadro" hanno fornito una serie di raccomandazioni per il presente programma, comprese le norme di partecipazione e diffusione, basate sugli insegnamenti appresi nel corso del programma precedente e sui contributi forniti dalle istituzioni dell'Unione e dai portatori di interessi. Tali raccomandazioni prevedono di proporre misure per promuovere la circolazione dei cervelli e facilitare l'apertura delle reti di R&I, di investire in modo più ambizioso al fine di raggiungere la massa critica e massimizzare l'impatto; di sostenere le innovazioni pionieristiche, di dare priorità agli investimenti dell'Unione per la ricerca e l'innovazione (R&I) in settori ad alto valore aggiunto, in particolare attraverso un approccio basato sulle missioni, un coinvolgimento dei cittadini totale, ben informato e tempestivo e la comunicazione su vasta scala; di razionalizzare il quadro dei finanziamenti dell'Unione al fine di utilizzare appieno il potenziale di R&I dell'Unione, anche semplificando la gamma di iniziative di partenariato e dei sistemi di cofinanziamento; lo sviluppo di maggiori e più concrete sinergie tra i vari strumenti di finanziamento dell'Unione, in particolare superando una logica di intervento non complementare e la complessità dei vari finanziamenti, anche con l'obiettivo di contribuire a mobilitare il potenziale sottoutilizzato di R&I in tutta l'Unione; di rafforzare la cooperazione internazionale e rafforzare l'apertura alla partecipazione dei paesi terzi; e di proseguire la semplificazione sulla base delle esperienze di attuazione maturate con Orizzonte 2020.
- (15) Il programma dovrebbe ricercare le sinergie con altri programmi dell'Unione, dalla loro elaborazione e pianificazione strategica fino alla selezione, alla gestione, alla comunicazione, alla diffusione e allo sfruttamento dei risultati, al monitoraggio, all'audit e alla governance del progetto. Per quanto riguarda il finanziamento delle attività di R&I, le sinergie dovrebbero consentire di armonizzare il più possibile le regole in materia di ammissibilità dei costi. Allo scopo di evitare sovrapposizioni e duplicazioni e aumentare l'effetto leva del finanziamento dell'Unione, sono ammessi i trasferimenti da altri programmi dell'Unione verso le attività di Orizzonte Europa. In tal caso, a tali fondi si applicano le norme di Orizzonte Europa.

- (16) Per ottenere il massimo impatto possibile dei finanziamenti dell'Unione e il contributo più efficace agli obiettivi politici dell'Unione, ove opportuno l'Unione dovrebbe stipulare partenariati europei con i partner del settore pubblico e/o privato, tra cui l'industria, le università, le organizzazioni di ricerca, gli organismi investiti di attribuzioni di servizio pubblico a livello locale, regionale, nazionale o internazionale o le organizzazioni della società civile, comprese le fondazioni e le ONG che sostengono e/o svolgono attività di ricerca e innovazione, purché gli impatti desiderati si possano conseguire con maggiore efficacia in partenariato rispetto che dalla sola Unione.
- (17) Il programma dovrebbe rafforzare la cooperazione tra i partenariati europei e i partner del settore pubblico e/o privato a livello internazionale, anche aderendo a programmi e ad investimenti transfrontalieri in ricerca e innovazione che apportano reciproci vantaggi per i cittadini e le imprese, garantendo nel contempo che l'Unione possa difendere i propri interessi in settori strategici¹⁷.
- (17 bis) Le "Iniziative faro TEF" si sono dimostrate strumenti efficaci ed efficienti che apportano vantaggi alla società in uno sforzo congiunto e coordinato dell'Unione e dei suoi Stati membri. Le attività condotte nel quadro delle iniziative faro TEF "Graphene", "Human Brain Project" e "Quantum Technologies", sostenute nell'ambito di Orizzonte 2020, continueranno a essere sostenute nell'ambito di Orizzonte Europa attraverso gli inviti a presentare proposte inclusi nel programma di lavoro. Le azioni preparatorie sostenute nell'ambito delle iniziative faro TEF di Orizzonte 2020 alimenteranno il processo di pianificazione strategica nell'ambito di Orizzonte Europa e informeranno i lavori sulle missioni, sui partenariati co-finanziati/co-programmati e sui periodici inviti a presentare proposte¹⁸.
- (18) Il Centro comune di ricerca (JRC) dovrebbe continuare a elaborare per l'Unione politiche corroborate da prove scientifiche indipendenti orientate al cliente e a fornire assistenza tecnica durante l'intero ciclo programmatico. Le azioni dirette del JRC dovrebbero essere attuate in maniera flessibile, efficiente e trasparente, tenendo conto delle esigenze delle politiche dell'Unione e delle pertinenti esigenze degli utilizzatori del JRC e garantendo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Il JRC dovrebbe continuare a generare risorse aggiuntive.

¹⁷ Cfr. ad esempio, la proposta della Commissione di regolamento che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione europea [COM(2017) 487].

¹⁸ Parte della comprensione comune con il PE.

- (19) È opportuno che il pilastro "Europa innovativa" stabilisca una serie di misure di sostegno integrato alle esigenze degli imprenditori e dell'imprenditorialità, mirando a realizzare e accelerare le innovazioni pionieristiche in vista di una rapida crescita sul mercato. Esso dovrebbe offrire un singolo punto di contatto al fine di attirare e sostenere tutti i tipi di innovatori e di imprese innovative – ad esempio le PMI, comprese start-up e, in casi eccezionali, piccole imprese a media capitalizzazione – con potenziale di espansione a livello internazionale/di Unione e offrire sovvenzioni e co-investimenti flessibili e in tempi rapidi, anche con gli investitori privati. Tali obiettivi dovrebbero essere perseguiti mediante la creazione di un Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Questo pilastro dovrebbe inoltre sostenere l'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) e gli ecosistemi europei dell'innovazione in generale, segnatamente tramite il cofinanziamento di partenariati con gli attori nazionali e regionali che sostengono l'innovazione.
- (19 bis) Ai sensi del presente regolamento e in particolare per le attività svolte nell'ambito del CEI, una start-up è una PMI nella fase iniziale del suo ciclo di vita (compresi gli spin-off universitari), che punta a soluzioni innovative e a un modello commerciale scalabile ed è autonoma ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione¹⁹; e un'impresa a media capitalizzazione è una società che non è una micro, piccola e media impresa quale definita nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, il cui numero di dipendenti è compreso tra le 250 e le 3 000 unità, calcolate conformemente al titolo I, articoli 3, 4, 5 e 6, del titolo I dell'allegato di detta raccomandazione; una piccola impresa a media capitalizzazione è un'impresa a media capitalizzazione con un numero di dipendenti fino a 499 unità.
- (20) Gli obiettivi strategici del presente programma saranno perseguiti anche mediante gli strumenti finanziari e la garanzia di bilancio del Fondo InvestEU, in particolare le finestre delle politiche "Ricerca, innovazione e digitalizzazione" e "PMI".

¹⁹ Parte della comprensione comune con il PE.

- (21) Il CEI, insieme ad altre parti di Orizzonte Europa, dovrebbe stimolare tutte le forme di innovazione, dalle innovazioni incrementali a quelle pionieristiche e dirompenti, puntando in particolare alle innovazioni creatrici di mercati. Utilizzando i propri strumenti – Pathfinder e Accelerator – il CEI dovrebbe mirare a individuare, sviluppare e diffondere innovazioni ad alto rischio di ogni genere, anche di tipo incrementale, con particolare attenzione per le innovazioni pionieristiche, dirompenti e a contenuto estremamente avanzato (deep-tech) che hanno il potenziale di diventare innovazioni creatrici di mercati. Tramite un sostegno coerente e razionalizzato, il CEI dovrebbe colmare l'attuale mancanza di sostegno pubblico e di investimenti privati a favore delle innovazioni pionieristiche. Gli strumenti del CEI richiedono caratteristiche giuridiche e di gestione specifiche, che tengano conto dei suoi obiettivi, in particolare le attività di diffusione sul mercato²⁰.
- (22) L'Accelerator del CEI colmerà la "valle della morte" che separa ricerca, commercializzazione su scala ridotta ed espansione delle imprese. Fornirà sostegno a operazioni ad alto potenziale che presentano rischi tecnologici/scientifici, finanziari, di gestione e/o commerciali tali per cui non sono ancora considerate idonee al finanziamento e quindi non sono in grado di mobilitare investimenti significativi da parte del mercato, integrando in tal modo il programma InvestEU, istituito dal regolamento ...²¹, che sosterrà progetti e soggetti innovativi ma idonei al finanziamento.
- (22 bis) In stretta sinergia con InvestEU, l'Accelerator del CEI, nelle sue modalità di finanziamento misto e di sostegno finanziario di capitale, dovrebbe finanziare le PMI, comprese le start-up e, in casi eccezionali, i progetti condotti da piccole imprese a media capitalizzazione che non sono ancora in grado di generare entrate o che non sono ancora redditizi o che non sono ancora in grado di attirare investimenti sufficienti per attuare pienamente il piano di attività dei rispettivi progetti. Tali soggetti ammissibili saranno considerati come non idonei al finanziamento, sebbene una parte delle loro necessità di investimenti avrebbe potuto essere o potrebbe essere fornita da uno o più investitori, come una banca pubblica o privata, un gruppo a conduzione familiare, un fondo di capitale di rischio, un business angel, ecc. In tal modo, superando una situazione di fallimento del mercato, l'Accelerator del CEI finanzia soggetti promettenti ma non ancora idonei al finanziamento che realizzino progetti di innovazione pionieristica creatrice di mercato. Una volta idonei al finanziamento, tali progetti potranno, in una fase successiva del proprio sviluppo, essere finanziati nell'ambito di InvestEU²².

²⁰ Parte della comprensione comune con il PE.

²¹

²² Parte della comprensione comune con il PE.

- (22 ter) Mentre il finanziamento misto dovrebbe rappresentare il principale utilizzo del bilancio dell'Accelerator del CEI, ai fini dell'articolo 43, il sostegno sotto forma di sole sovvenzioni fornito dallo strumento Accelerator del CEI alle PMI, comprese le start-up, dovrebbe corrispondere a quello nell'ambito dello strumento di bilancio per le PMI del precedente programma quadro Orizzonte 2020, istituito dal regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.
- (23) L'EIT, soprattutto attraverso le sue comunità della conoscenza e dell'innovazione (CCI), dovrebbe mirare a rafforzare gli ecosistemi dell'innovazione che affrontano le sfide globali, promuovendo l'integrazione dell'innovazione, della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'imprenditorialità. In linea con il suo atto istitutivo, il regolamento EIT, e con la sua agenda strategica di ricerca e innovazione, l'EIT dovrebbe promuovere l'innovazione nelle sue attività e intensificare significativamente il suo sostegno all'integrazione dell'istruzione superiore nell'ecosistema dell'innovazione, in particolare promuovendo l'educazione imprenditoriale, incoraggiando solide collaborazioni non disciplinari tra l'industria e il mondo accademico, e individuando le competenze di cui dovranno disporre gli innovatori del futuro per far fronte alle sfide globali, tra cui le competenze avanzate in materia di digitale e di innovazione. I regimi di sostegno messi a disposizione dall'EIT dovrebbero essere rivolti ai beneficiari del CEI, mentre le start-up emergenti dalle CCI dell'EIT dovrebbero avere accesso alle azioni del CEI. Concentrandosi sugli ecosistemi dell'innovazione, l'EIT dovrebbe rientrare per sua natura nel pilastro "Europa innovativa", ma dovrebbe altresì sostenere gli altri pilastri, se del caso.
- (24) Garantire e mantenere la parità di condizioni fra le imprese in concorrenza su un determinato mercato dovrebbe essere un requisito fondamentale per favorire la proliferazione di innovazioni pionieristiche e consentire così in particolare ai piccoli e medi innovatori di cogliere i benefici dei loro investimenti e conquistare una quota di mercato.

²³ Parte della comprensione comune con il PE.

[(25) Il programma dovrebbe promuovere e integrare la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni e iniziative internazionali sulla base dei vantaggi reciproci, degli interessi dell'UE, degli impegni internazionali e, se del caso, della reciprocità. La cooperazione internazionale dovrebbe mirare a rafforzare l'eccellenza della ricerca e dell'innovazione, la capacità di attrazione e la competitività economica e industriale dell'Unione, ad affrontare le sfide globali, tra cui gli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite seguendo i principi dell'Agenda 2030 e dell'accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e a sostenere le politiche esterne dell'Unione. È opportuno adottare un approccio basato sull'apertura generale alla partecipazione internazionale e su azioni mirate di cooperazione internazionale, anche grazie alla opportuna ammissibilità ai finanziamenti di soggetti stabiliti in paesi a basso e medio reddito. In parallelo, andrebbe promossa l'associazione di paesi terzi al programma, in particolare alle sue parti collaborative, in linea con gli accordi di associazione e con una particolare attenzione al valore aggiunto per l'Unione.]

(25 bis) Il Consiglio può designare un comitato speciale in consultazione con il quale condurre i negoziati, anche per quanto riguarda la concezione e il contenuto degli accordi di associazione, conformemente all'articolo 218, paragrafo 4, TFUE.

(26) Nell'intento di approfondire la relazione tra scienza e società e massimizzare i benefici delle loro interazioni, il programma dovrebbe favorire un impegno dei cittadini e delle organizzazioni della società civile a partecipare e collaborare alla progettazione e alla creazione di programmi e contenuti di ricerca e innovazione responsabili (RRI, Responsible Research and Innovation) che rispondano alle preoccupazioni, alle necessità e alle aspettative dei cittadini e della società civile, promuovendo l'educazione scientifica, rendendo le conoscenze scientifiche accessibili al pubblico e agevolando la partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni della società civile alle sue attività. Il programma dovrebbe perseguire queste finalità in modo trasversale e tramite attività specifiche nell'ambito della parte "Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca". Per generare e mantenere sostegno pubblico al programma, il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nel contesto della ricerca e dell'innovazione andrebbe abbinato ad attività di sensibilizzazione pubblica. Il programma dovrebbe inoltre tendere a eliminare gli ostacoli e incoraggiare le sinergie tra la scienza, la tecnologia, la cultura e le arti per ottenere un'innovazione sostenibile di nuova qualità. È opportuno monitorare le misure adottate per migliorare il coinvolgimento dei cittadini e della società civile nei progetti sostenuti.

- (27) Se del caso, il programma dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche riconosciute dall'articolo 349 TFUE, in linea con la comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE", accolta con favore dal Consiglio²⁴.
- (28) È opportuno che le attività sviluppate nell'ambito del programma mirino a eliminare le disparità di genere, a migliorare l'equilibrio tra vita professionale e vita privata e a promuovere la parità tra donne e uomini nei settori della ricerca e dell'innovazione, conformemente agli articoli 2 e 3 del trattato sull'Unione europea e all'articolo 8 TFUE. La dimensione di genere dovrebbe essere integrata nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e seguita in tutte le fasi del ciclo di ricerca. Inoltre le attività nel quadro del programma dovrebbero mirare ad eliminare le ineguaglianze e a promuovere la parità e la diversità in tutti gli aspetti della ricerca e dell'innovazione relativamente ad età, disabilità, razza ed etnia, religione o credo, e orientamento sessuale.
- (28 bis) È opportuno perseguire costantemente nell'ambito dell'intero programma la semplificazione amministrativa, in particolare la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei beneficiari. La Commissione dovrebbe semplificare ulteriormente i suoi strumenti e orientamenti così da imporre un onere minimo ai beneficiari. In particolare, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di emanare una versione ridotta degli orientamenti²⁵.
- (29) Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e fissa le priorità delle attività dell'Unione negli ambiti della ricerca e dello sviluppo nel settore della difesa, indica le grandi linee di tali attività e fissa l'importo della partecipazione finanziaria dell'Unione in relazione ai finanziamenti per lo sviluppo e la ricerca nel settore della difesa. Alla luce delle specificità del settore industriale della difesa, è opportuno stabilire disposizioni dettagliate relative ai finanziamenti dell'Unione a favore di progetti di ricerca nel settore della difesa nel quadro del regolamento ... che istituisce il Fondo europeo per la difesa²⁶, che stabilisce le norme di partecipazione applicabili alla ricerca in tale settore. Le sinergie dovrebbero favorire le attività di ricerca civile e nel campo della difesa, anche se le attività svolte nell'ambito del presente regolamento, tranne quelle contemplate dal Fondo europeo per la difesa, dovrebbero riguardare esclusivamente le applicazioni civili. Saranno escluse duplicazioni inutili.

²⁴ Comunicazione della Commissione "Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell'UE" (COM (2017) 623 final).

²⁵ Parte della comprensione comune con il PE.

²⁶

- (30) Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma. L'importo indicato nel presente regolamento deve costituire il riferimento privilegiato, ai sensi del [riferimento da aggiornare, se del caso, in base al nuovo accordo interistituzionale: punto 17 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria²⁷], per il Parlamento europeo e il Consiglio nel corso della procedura annuale di bilancio.
- (31) Al presente programma si applica il regolamento (UE, Euratom) n. [il nuovo regolamento finanziario] (il "regolamento finanziario"), adottato sulla base dell'articolo 322 TFUE, salvo disposizioni contrarie dovute alla natura specifica delle attività di ricerca e innovazione che richiedono norme differenti, per esempio per quanto riguarda ulteriori semplificazioni o scadenze più brevi. Esso stabilisce le regole applicabili all'esecuzione del bilancio dell'Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, all'esecuzione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio e prevede controlli della responsabilità degli agenti finanziari. [Le regole adottate in base all'articolo 322 TFUE riguardano anche la protezione del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo Stato di diritto negli Stati membri, in quanto il rispetto dello Stato di diritto è un presupposto essenziale per una gestione finanziaria sana e un uso efficace dei fondi dell'UE.]
- (31 bis) Fatti salvi i negoziati generali sul QFP, il bilancio complessivo per l'ambito "Ampliare la partecipazione e condividere l'eccellenza" della parte "Ampliare la partecipazione e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca" di Orizzonte Europa dovrebbe essere almeno pari al 3,3 % del bilancio complessivo di Orizzonte Europa. Tale bilancio dovrebbe andare principalmente a vantaggio dei soggetti giuridici dei paesi oggetto dell'ampliamento²⁸.

²⁷ Riferimento da aggiornare: GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1. L'accordo è disponibile al seguente indirizzo: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2013.373.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2013:373:TOC

²⁸ Parte della comprensione comune con il PE.

[(32) In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2018/1046²⁹ ("regolamento finanziario") e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁰ e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95³¹, (Euratom, CE) n. 2185/96³² e (UE) 2017/1939³³ del Consiglio, gli interessi finanziari dell'Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità, comprese le frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative.

²⁹ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

³⁰ Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

³¹ Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

³² Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

³³ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea ("EPPO") (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea ("EPPO") può indagare e perseguire i reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio³⁴. In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, e alla Corte dei conti europea e garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.]

[(32 bis) I paesi terzi che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE) possono partecipare ai programmi dell'Unione nel quadro della cooperazione istituita a norma dell'accordo sullo Spazio economico europeo³⁵, che prevede l'attuazione dei programmi mediante una decisione adottata ai sensi di tale accordo. I paesi terzi possono partecipare anche sulla base di altri strumenti giuridici. È opportuno inserire nel presente regolamento una disposizione specifica per concedere i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti europea per esercitare integralmente le rispettive competenze.]

³⁴ Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

³⁵ GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

- (33) A norma [riferimento da aggiornare, se del caso, in base a una nuova decisione sui PTOM: dell'articolo 94 della decisione 2013/755/UE del Consiglio³⁶], le persone fisiche e le persone giuridiche stabilite nei paesi e territori d'oltremare (PTOM) sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d'oltremare è connesso.
- (34) In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, è necessario che il presente programma sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di rendicontazione e monitoraggio, evitando al contempo l'eccesso di regolamentazione e gli oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri e dei beneficiari del programma. Tali prescrizioni possono includere, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma sul terreno.
- (35) Per poter integrare o modificare gli indicatori delle modalità di impatto, ove ritenuto necessario, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (36) La coerenza e le sinergie tra il programma Orizzonte Europa e il programma spaziale dell'UE promuoveranno un settore spaziale europeo competitivo a livello mondiale e innovativo; rafforzeranno l'autonomia dell'Europa in termini di accesso allo spazio e utilizzo di quest'ultimo in un contesto sicuro, e potenzieranno il ruolo guida a livello mondiale dell'Europa. La ricerca di eccellenza, le soluzioni pionieristiche e gli utenti a valle nell'ambito di Orizzonte Europa saranno sostenute da dati e servizi messi a disposizione dal programma spaziale.

³⁶ Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea ("Decisione sull'associazione d'oltremare") (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

- (36 bis) La coerenza e le sinergie tra Orizzonte Europa ed Erasmus promuoveranno la diffusione dei risultati della ricerca attraverso attività di formazione, diffonderanno lo spirito di innovazione nel sistema dell'istruzione e garantiranno che le attività di istruzione e formazione siano fondate sulle attività di ricerca e innovazione più aggiornate. A tale proposito, in seguito alle azioni pilota sulle università europee avviate nell'ambito di Erasmus + nel periodo 2014-20, Orizzonte Europa integrerà, se del caso, in modo sinergico il sostegno fornito dal programma Erasmus alle università europee.
- (37) Le norme di partecipazione e diffusione dovrebbero riflettere adeguatamente le esigenze del programma, tenendo conto delle preoccupazioni espresse e delle raccomandazioni formulate dai vari portatori di interessi e dagli esperti nel corso della valutazione intermedia di Orizzonte 2020.
- (38) Le norme comuni nell'ambito dell'intero programma dovrebbero garantire un quadro coerente che agevoli la partecipazione ai programmi sostenuti finanziariamente dal bilancio del programma, compresa la partecipazione a programmi gestiti da organismi di finanziamento quali l'EIT, imprese comuni o qualsiasi altra struttura a norma dell'articolo 187 TFUE e la partecipazione a programmi avviati da Stati membri a norma dell'articolo 185 TFUE. L'adozione di norme specifiche dovrebbe essere possibile ma le deroghe devono essere limitate ai casi in cui queste siano strettamente necessarie e debitamente giustificate.
- (39) Le azioni che rientrano nell'ambito di applicazione del programma dovrebbero rispettare i diritti fondamentali e osservare i principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Tali azioni dovrebbero essere conformi a tutti gli obblighi legali, compreso il diritto internazionale, e a tutte le pertinenti comunicazioni della Commissione, quali la comunicazione della Commissione del 28 giugno 2013³⁷, nonché ai principi etici, tra i quali evitare qualsiasi violazione dell'integrità della ricerca. Anche l'articolo 13 TFUE dovrebbe essere tenuto in considerazione nelle attività di ricerca e l'impiego di animali nella ricerca e nella sperimentazione dovrebbe essere ridotto, con l'obiettivo finale di sostituirlo con altri metodi³⁸.

³⁷ GU C 205 del 19.7.2013, pag. 9.

³⁸ Riferimento alla dichiarazione della COM sul finanziamento da parte dell'UE delle ricerche sulle cellule staminali embrionali umane nell'ambito di Orizzonte Europa (nota da sopprimere nella versione definitiva).

- (40) Conformemente agli obiettivi di cooperazione internazionale di cui agli articoli 180 e 186 TFUE, è opportuno promuovere la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi e di organizzazioni internazionali. L'attuazione del programma dovrebbe essere conforme alle misure adottate in conformità degli articoli 75 e 215 TFUE e dovrebbe essere conforme al diritto internazionale. [Per le azioni collegate alle risorse strategiche, agli interessi, all'autonomia o alla sicurezza dell'Unione, la partecipazione ad azioni specifiche del programma può essere limitata alle sole entità stabilite negli Stati membri o alle entità stabilite in paesi associati o altri paesi terzi specificati in aggiunta agli Stati membri.]
- (41) Nel riconoscere i cambiamenti climatici quali una delle maggiori sfide globali e sociali e data l'importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, il presente programma contribuirà all'integrazione delle azioni per il clima nelle politiche e al conseguimento dell'obiettivo generale di destinare il [25 %] delle spese di bilancio dell'UE al sostegno degli obiettivi climatici. L'integrazione degli aspetti climatici si riflette adeguatamente nei contenuti della ricerca e dell'innovazione e si applica in tutte le fasi del ciclo di ricerca³⁹.
- (41 bis) Nel contesto delle modalità di impatto relative al clima, la Commissione riferirà in merito ai risultati, alle innovazioni e agli effetti aggregati previsti dei progetti che hanno rilevanza per il clima, anche suddivisi per parte del programma e per regime di esecuzione. Nella sua analisi la Commissione dovrebbe tener conto dei costi e dei benefici economici, sociali e ambientali a lungo termine per i cittadini europei derivanti dalle attività del programma, tra cui l'adozione di soluzioni innovative di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi, l'impatto stimato sulla creazione di posti di lavoro e di imprese, la crescita economica e la competitività, l'energia pulita, la salute e il benessere (compresa la qualità dell'aria, del suolo e dell'acqua). I risultati di questa analisi d'impatto dovrebbero essere resi pubblici, valutati nel contesto degli obiettivi dell'Europa in materia di clima ed energia e del contributo al successivo processo di pianificazione strategica e ai futuri programmi di lavoro⁴⁰.
- (41 ter) In linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, le attività di ricerca e innovazione dovrebbero contribuire a preservare e ripristinare la biodiversità.

³⁹ Parte della comprensione comune con il PE.

⁴⁰ Parte della comprensione comune con il PE.

- (43) L'uso di informazioni sensibili preesistenti o l'accesso a risultati sensibili da parte di persone non autorizzate può avere ripercussioni negative sugli interessi dell'Unione o di uno o più Stati membri. Il trattamento dei dati riservati e delle informazioni classificate dovrebbe pertanto essere disciplinato da tutto il pertinente diritto dell'Unione, inclusi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE.
- (44) È necessario stabilire le condizioni minime di partecipazione, sia come regola generale in base alla quale il consorzio dovrebbe includere almeno un soggetto giuridico proveniente da uno Stato membro sia per quanto concerne le specificità di particolari tipi di azioni nell'ambito del programma.
- (45) È opportuno stabilire i termini e le condizioni dei finanziamenti concessi dall'Unione ai partecipanti alle azioni nell'ambito del programma. Le sovvenzioni dovrebbero essere attuate tenendo conto di tutte le forme di finanziamento previste dal regolamento finanziario, comprese le somme forfettarie, i tassi fissi o i costi unitari, nell'ottica di un'ulteriore semplificazione. La convenzione di sovvenzione dovrebbe stabilire i diritti e gli obblighi dei beneficiari, compresi il ruolo e i compiti del coordinatore, se del caso. Nell'elaborazione dei modelli di convenzione di sovvenzione e in caso di modifiche sostanziali a questi ultimi, è opportuno garantire una stretta cooperazione con gli esperti degli Stati membri.
- (46) Nel presente regolamento i tassi di finanziamento sono indicati come valori massimi, al fine di soddisfare il principio di cofinanziamento. Durante l'attuazione del programma e solo in casi debitamente giustificati è possibile fissare tassi di finanziamento più bassi.
- (47) Conformemente al regolamento finanziario, il programma dovrebbe costituire la base per una più vasta accettazione delle consuete prassi contabili dei beneficiari per quanto riguarda i costi del personale e i costi unitari di beni e servizi fatturati internamente (anche per grandi infrastrutture di ricerca quali intese nel quadro di Orizzonte 2020). Il ricorso ai costi unitari per beni e servizi fatturati internamente, calcolati sulla base delle consuete prassi contabili dei beneficiari combinando costi diretti e costi indiretti effettivi, dovrebbe essere un'opzione selezionabile da tutti i beneficiari. A tale riguardo, i beneficiari dovrebbero essere in grado di includere i costi indiretti effettivi calcolati sulla base dei criteri di assegnazione in tali costi unitari di beni e servizi fatturati internamente⁴¹.

⁴¹ Parte della comprensione comune con il PE.

- (48) È opportuno semplificare ulteriormente l'attuale sistema di rimborso dei costi effettivi del personale, secondo l'approccio della retribuzione basata sul progetto sviluppato nell'ambito di Orizzonte 2020, e allinearli meglio al regolamento finanziario, allo scopo di ridurre il divario retributivo tra i ricercatori dell'UE che partecipano al programma⁴².
- (49) Il fondo di garanzia per i partecipanti, istituito nel quadro di Orizzonte 2020 e gestito dalla Commissione, si è rivelato un importante meccanismo di salvaguardia che riduce i rischi associati agli importi dovuti e non rimborsati da partecipanti inadempienti. Pertanto è opportuno mantenere il fondo di garanzia per i beneficiari, ribattezzato meccanismo di mutua assicurazione (il "meccanismo") ed estenderlo anche ad altri organismi di finanziamento, in particolare alle iniziative a norma dell'articolo 185 TFUE. Il meccanismo dovrebbe essere aperto ai beneficiari di altri programmi dell'Unione a gestione diretta.
- (50) È opportuno stabilire le norme che disciplinano lo sfruttamento e la diffusione dei risultati al fine di garantire che i beneficiari proteggano, sfruttino, diffondano e offrano accesso a tali risultati nel modo opportuno. Si dovrebbe dare maggiore risalto allo sfruttamento dei risultati e la Commissione dovrebbe individuare e contribuire a massimizzare le opportunità per i beneficiari di sfruttare i risultati, in particolare nell'Unione. Tale sfruttamento dovrebbe tener conto dei principi del presente programma, tra cui la promozione dell'innovazione nell'Unione e il rafforzamento dello Spazio europeo della ricerca⁴³.

⁴² Parte della comprensione comune con il PE.

⁴³ Parte della comprensione comune con il PE.

- (51) È opportuno mantenere gli elementi essenziali del sistema di valutazione e selezione delle proposte del precedente programma Orizzonte 2020, compreso l'accento posto sull'eccellenza. Le proposte dovrebbero continuare a essere selezionate sulla base della valutazione svolta da esperti indipendenti. Se del caso, la Commissione dovrebbe continuare a coinvolgere osservatori indipendenti nel processo di valutazione.. Per le attività nell'ambito del Pathfinder del CEI, nelle missioni e in altri casi debitamente giustificati stabiliti nel programma di lavoro, è possibile tener conto della necessità di garantire la coerenza generale del portafoglio di progetti, a condizione che le proposte di progetto abbiano superato le soglie applicabili. Gli obiettivi e le procedure in materia dovrebbero essere pubblicati in anticipo. In conformità dell'articolo 200, paragrafo 7, del regolamento finanziario, i richiedenti dovrebbero ricevere informazioni in tutte le fasi della valutazione delle loro proposte e, se del caso, dovrebbero essere informati dei motivi del rigetto.
- (52) Per tutte le parti del programma, se possibile, si dovrebbe attuare, a norma degli articoli 126 e 127 del regolamento finanziario, il sistematico riconoscimento reciproco degli audit e delle valutazioni con altri programmi dell'Unione al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari dei fondi dell'Unione. Il riconoscimento reciproco dovrebbe essere espressamente previsto considerando anche altri elementi di garanzia, come gli audit dei sistemi e dei processi.
- (53) Le sfide specifiche nel settore della ricerca e dell'innovazione dovrebbero essere affrontate mediante l'attribuzione di premi, se opportuno anche comuni o congiunti, organizzati dalla Commissione o dall'organismo di finanziamento con altri organismi dell'Unione, paesi associati, paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti giuridici senza scopo di lucro.
- (54) I tipi di finanziamento e i metodi di attuazione ai sensi del presente regolamento sono scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del previsto rischio di inottemperanza. Nel caso delle sovvenzioni è preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e tabelle di costi unitari,

ALLEGATO IV
SINERGIE CON ALTRI PROGRAMMI

Per massimizzare l'impatto della ricerca e dell'innovazione sulla società, sull'ambiente e sull'economia in generale e contribuire al conseguimento degli obiettivi dell'Unione, i programmi di finanziamento dell'Unione devono essere coerenti e operare in sinergia.

Le sinergie si basano sulla complementarità tra la progettazione e gli obiettivi del programma nonché sulla compatibilità delle norme e dei processi di finanziamento a livello di attuazione.

Il finanziamento a titolo di Orizzonte Europa è utilizzato solo per finanziare attività di ricerca e innovazione. Il processo di pianificazione strategica garantisce l'allineamento delle priorità tra i vari programmi di finanziamento dell'Unione e assicura opzioni di finanziamento coerenti nelle diverse fasi del ciclo di ricerca e innovazione. Le missioni e le partnership beneficiano, tra l'altro, di sinergie con altri programmi e politiche di finanziamento dell'Unione.

La diffusione dei risultati della ricerca e delle soluzioni innovative sviluppate nell'ambito del programma quadro è facilitata con il sostegno di altri programmi di finanziamento dell'Unione, in particolare mediante strategie di diffusione e sfruttamento, trasferimento delle conoscenze, ricorso a fonti di finanziamento complementari e cumulative e misure politiche di accompagnamento.

Il finanziamento delle attività di ricerca e innovazione trae vantaggio dalle norme armonizzate concepite per garantire il valore aggiunto dell'UE, evitare sovrapposizioni con vari programmi dell'Unione e ottenere la massima efficienza e semplificazione amministrativa.

I punti che seguono illustrano in modo più dettagliato come tali sinergie tra il programma quadro e i vari programmi dell'Unione si concretizzano.

1. Le sinergie con il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (politica agricola comune, PAC) fanno sì che:
 - a) le esigenze del settore agricolo e delle zone rurali dell'UE in termini di ricerca e innovazione siano individuate, ad esempio nell'ambito del partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità in campo agricolo"⁴⁴, e prese in considerazione tanto nel processo di pianificazione strategica del programma quadro che nei programmi di lavoro;
 - b) la PAC utilizzi al meglio i risultati della ricerca e dell'innovazione e promuova l'adozione, l'attuazione e la diffusione di soluzioni innovative, comprese quelle derivanti da progetti finanziati nell'ambito dei programmi quadro di ricerca e innovazione e dal partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità in campo agricolo";
 - c) il FEASR sostenga l'utilizzo e la diffusione delle conoscenze e delle soluzioni derivanti dai risultati del programma quadro per un settore agricolo più dinamico e nuove opportunità di sviluppo delle zone rurali.

2. Le sinergie con il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) fanno sì che:
 - a) il programma quadro e il FEAMP siano strettamente intercorrelati, in quanto le esigenze dell'UE in termini di ricerca e innovazione nel settore della politica marittima integrata si concretizzeranno attraverso il processo di pianificazione strategica del programma quadro;

⁴⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al partenariato europeo per l'innovazione "Produttività e sostenibilità dell'agricoltura" [COM(2012) 79 final].

- b) il FEAMP sostenga l'introduzione di nuove tecnologie e prodotti, processi e servizi innovativi, in particolare quelli derivanti dal programma quadro nell'ambito della politica marina e marittima. Il FEAMP promuove inoltre la raccolta sul campo, il trattamento e il monitoraggio di dati e la diffusione delle pertinenti azioni finanziate dal programma quadro, che a sua volta contribuisce all'attuazione della politica comune della pesca, della politica marittima dell'UE e della governance internazionale degli oceani.
3. Le sinergie con il Fondo europeo di sviluppo regionale (FEAMP) fanno sì che:
- a) meccanismi di finanziamento complementari e cumulativi con il FESR e il programma quadro sostengano attività che facciano da ponte in particolare tra le strategie di specializzazione intelligenti e l'eccellenza nel settore della ricerca e dell'innovazione, compresi i programmi congiunti transregionali/transnazionali e le infrastrutture di ricerca paneuropee, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca e di contribuire agli obiettivi di sviluppo sostenibile;
 - b) il FESR si concentri, tra l'altro, sullo sviluppo e sul rafforzamento degli ecosistemi regionali e locali di ricerca e innovazione e sulla trasformazione industriale, compreso il sostegno sia allo sviluppo di capacità di ricerca e innovazione sia all'adozione dei risultati e all'introduzione di nuove tecnologie e soluzioni innovative e rispettose del clima provenienti dai programmi quadro di ricerca e innovazione tramite il FESR.
4. Le sinergie con il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) fanno sì che:
- a) l'FSE+ possa integrare e arricchire i piani di studio innovativi sostenuti dal programma quadro, tramite programmi nazionali o regionali, al fine di dotare le persone delle qualifiche e delle competenze adeguate all'evoluzione della domanda del mercato del lavoro;

- b) si faccia ricorso a meccanismi di finanziamento complementare dall'FSE+ per sostenere attività che promuovano lo sviluppo del capitale umano nella ricerca e nell'innovazione, allo scopo di rafforzare lo Spazio europeo della ricerca;
- c) l'FSE+ integri le tecnologie innovative e nuovi modelli e soluzioni imprenditoriali, in particolare quelli derivanti dai programmi quadro, al fine di contribuire a sistemi sanitari innovativi, efficienti e sostenibili e agevolare l'accesso a un'assistenza sanitaria migliore e più sicura per i cittadini europei.

5. Le sinergie con il Meccanismo per collegare l'Europa (MCE) fanno sì che:

- a) le esigenze dei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie digitali dell'UE in termini di ricerca e innovazione siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica del programma quadro;
- b) l'MCE sostenga l'introduzione e la diffusione su vasta scala di tecnologie e soluzioni nuove e innovative nei settori dei trasporti, dell'energia e delle infrastrutture fisiche digitali, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione;
- c) sia agevolato lo scambio di informazioni e di dati tra il programma quadro e i progetti dell'MCE, per esempio evidenziando le tecnologie provenienti dal programma quadro ad alta possibilità di commercializzazione, che potrebbero essere ulteriormente diffuse tramite l'MCE.

6. Le sinergie con il programma Europa digitale fanno sì che:
- a) sebbene diversi settori tematici affrontati dal programma quadro e da Europa digitale convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano diversi e complementari;
 - b) le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, connesse agli aspetti digitali siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica del programma quadro; ciò comprende la ricerca e l'innovazione per il calcolo ad alte prestazioni, l'intelligenza artificiale, la sicurezza informatica, la combinazione delle tecnologie digitali con altre tecnologie abilitanti e le innovazioni non tecnologiche; il sostegno alla crescita delle imprese che introducono innovazioni pionieristiche (molte delle quali combineranno tecnologie digitali e fisiche); il sostegno alle infrastrutture digitali di ricerca;
 - c) il programma Europa digitale si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su vasta scala nel campo del calcolo ad alte prestazioni, dell'intelligenza artificiale, della sicurezza informatica e delle competenze digitali avanzate, mirando a un'ampia adozione e diffusione in tutta Europa di soluzioni digitali innovative essenziali esistenti o testate in un contesto europeo nei settori di interesse pubblico (come la salute, la pubblica amministrazione, la giustizia e l'istruzione) o in risposta al fallimento del mercato (come la digitalizzazione delle imprese, in particolare quelle di piccole e medie dimensioni). Il programma Europa digitale è attuato principalmente tramite investimenti strategici coordinati con gli Stati membri - in particolare per mezzo di appalti pubblici congiunti - a favore di capacità digitali da condividere in tutta Europa e di azioni a livello di UE che sostengono l'interoperabilità e la standardizzazione nell'ambito dello sviluppo del mercato unico digitale;
 - d) le capacità e le infrastrutture di Europa digitale siano messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per le attività sostenute tramite il programma quadro, fra cui prove, sperimentazioni e dimostrazioni in tutti i settori e tutte le discipline;

- e) le nuove tecnologie digitali maturate nell'ambito del programma quadro siano progressivamente adottate e diffuse da Europa digitale;
- f) le iniziative del programma quadro relative allo sviluppo di programmi di studio concernenti qualifiche e competenze, compresi quelli offerti presso i centri di coubicazione della CCI-Digitale istituiti dall'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, siano integrate con lo sviluppo di capacità nell'ambito delle competenze digitali avanzate sostenuto da Europa digitale;
- g) esistano solidi meccanismi di coordinamento per la programmazione strategica e le procedure operative per entrambi i programmi, e le loro strutture di governance comprendano i rispettivi servizi della Commissione, rappresentanti degli Stati membri e altri soggetti interessati dalle diverse parti dei rispettivi programmi.

7. Le sinergie con il programma per il mercato unico fanno sì che:

- a) il programma per il mercato unico affronti i fallimenti del mercato che interessano le PMI e promuova l'imprenditorialità nonché la creazione e la crescita di imprese. Esiste complementarità tra il programma per il mercato unico e le azioni del futuro Consiglio europeo dell'innovazione (CEI) a favore delle imprese innovative, nonché nell'ambito dei servizi di sostegno alle PMI, in particolare nel caso in cui il mercato non offra finanziamenti sostenibili;
- b) la rete Enterprise Europe possa contribuire, in aggiunta alle altre strutture esistenti di sostegno alle PMI (per es. punti di contatto nazionali, agenzie per l'innovazione), alla fornitura di servizi di assistenza nell'ambito del Consiglio europeo dell'innovazione.

8. Le sinergie con LIFE, il programma per l'ambiente e l'azione per il clima, fanno sì che:
- le esigenze in termini di ricerca e innovazione destinate a affrontare le sfide ambientali, climatiche ed energetiche nell'UE siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica del programma quadro. LIFE continuerà ad accelerare l'attuazione delle politiche e della normativa dell'UE in materia di ambiente, clima ed energia, anche adottando e applicando i risultati della ricerca e dell'innovazione derivanti dal programma quadro e favorendone la diffusione su scala nazionale e (inter)regionale, nei casi in cui ciò possa contribuire ad affrontare le questioni ambientali, climatiche o legate alla transizione. In particolare, LIFE continuerà a incentivare le sinergie con il programma quadro tramite l'attribuzione di un bonus, all'atto della valutazione, alle proposte che prevedono l'adozione dei risultati del programma quadro. I progetti tradizionali nel quadro di LIFE sosterranno lo sviluppo, la sperimentazione o la dimostrazione di tecnologie o metodologie idonee ai fini dell'attuazione della politica dell'UE in materia di ambiente e clima, che possano poi essere diffuse su vasta scala con finanziamenti provenienti da altre fonti, compreso il programma quadro. Il programma quadro del Consiglio europeo per l'innovazione può fornire sostegno per intensificare e commercializzare nuove idee pionieristiche eventualmente derivanti dall'attuazione dei progetti LIFE.
9. Le sinergie con il programma Erasmus+ fanno sì che:
- a) le risorse combinate del programma quadro, anche quelle facenti capo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, e del programma Erasmus siano usate per sostenere le attività dedicate al rafforzamento e alla modernizzazione degli istituti europei di istruzione superiore. Il programma quadro integrerà, ove opportuno, il sostegno del programma Erasmus all'iniziativa delle università europee per quanto riguarda la dimensione della ricerca. Ciò rientra nello sviluppo di nuove strategie comuni a lungo termine, integrate e sostenibili in materia di istruzione, ricerca e innovazione, sulla base di approcci transdisciplinari e intersettoriali, per tradurre in realtà il triangolo della conoscenza;

- b) il programma quadro e il programma Erasmus promuovano l'integrazione dell'istruzione e della ricerca aiutando gli istituti di istruzione superiore a formulare e a porre in atto strategie e reti comuni di istruzione, ricerca e innovazione, a adattare l'insegnamento ai risultati e alle pratiche di ricerca più aggiornate per offrire esperienze di ricerca attiva a tutti gli studenti e al personale universitario, in particolare i ricercatori, e a sostenere altre attività di integrazione dell'istruzione superiore, della ricerca e dell'innovazione.

10. Le sinergie con il Programma spaziale europeo fanno sì che:

- a) le esigenze in termini di ricerca e innovazione nei settori a monte e a valle dell'industria spaziale dell'UE, nonché a vantaggio del programma spaziale europeo, siano individuate e stabilite nell'ambito del processo di pianificazione strategica del programma quadro; le azioni relative alla ricerca spaziale attuate tramite Orizzonte Europa saranno gestite, con riferimento agli appalti pubblici e all'ammissibilità delle entità, in linea con le disposizioni del programma spaziale, se del caso;
- b) i servizi e i dati spaziali messi a disposizione come beni pubblici dal programma spaziale europeo siano usati per sviluppare soluzioni pionieristiche attraverso la ricerca e l'innovazione, anche nell'ambito del programma quadro, in particolare nei seguenti settori: alimentazione sostenibile e risorse naturali, monitoraggio del clima, atmosfera, ambiente terrestre, costiero e marino, città intelligenti, mobilità connessa e automatizzata, sicurezza e gestione delle catastrofi;
- c) i servizi di accesso alle informazioni e ai dati di Copernicus contribuiscano al cloud europeo per la scienza aperta facilitando così l'accesso ai dati di Copernicus da parte di ricercatori, scienziati e innovatori; le infrastrutture di ricerca, soprattutto le reti per le osservazioni in situ, costituiranno elementi essenziali dell'infrastruttura per le osservazioni in situ che consente la fornitura dei servizi di Copernicus e, a loro volta, beneficeranno delle informazioni generate da tali servizi.

11. Le sinergie con lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI) e lo strumento di assistenza preadesione ("IPA III") fanno sì che:
- a) le esigenze in termini di ricerca e innovazione dell'NDICI e dell'IPA III siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica del programma quadro, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile;
 - b) le attività di ricerca e innovazione del programma quadro alle quali partecipano paesi terzi e le azioni mirate di cooperazione internazionale promuovano l'allineamento e la coerenza con azioni parallele di sfruttamento commerciale e di rafforzamento delle capacità nell'ambito dell'NDICI e dell'IPA III, sulla base della definizione congiunta delle esigenze e degli ambiti di intervento.
12. Le sinergie con il Fondo sicurezza interna e lo strumento di gestione delle frontiere che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere fanno sì che:
- a) le esigenze, in termini di ricerca e innovazione, nei settori della sicurezza e della gestione integrata delle frontiere siano individuate e stabilite durante il processo di pianificazione strategica delle attività di ricerca e innovazione del programma quadro;
 - b) il Fondo sicurezza interna e il Fondo per la gestione integrata delle frontiere possano sostenere la diffusione di tecnologie e soluzioni nuove e innovative, in particolare quelle derivanti dai programmi quadro di ricerca e innovazione nel campo della ricerca in materia di sicurezza.

13. Le sinergie con il Fondo InvestEU fanno sì che:
- a) il programma quadro fornisca finanziamenti misti di Orizzonte Europa e del CEI per gli innovatori, caratterizzati da un alto livello di rischio e per i quali il mercato non offre finanziamenti sufficienti e sostenibili. Al tempo stesso, il programma quadro sosterrà l'efficace attuazione e gestione dell'elemento privato del finanziamento misto tramite fondi e intermediari sostenuti da InvestEU e altri;
 - b) gli strumenti finanziari per la ricerca e l'innovazione e le PMI siano raggruppati insieme nell'ambito del fondo InvestEU, in particolare tramite una finestra tematica dedicata alla R&I e tramite prodotti distribuiti nell'ambito della finestra relativa alle PMI, contribuendo così anche alla realizzazione degli obiettivi di entrambi i programmi;
 - c) il programma quadro fornisca adeguato sostegno per contribuire al riorientamento verso InvestEU, ove opportuno, dei progetti non ammissibili al finanziamento da parte del CEI.
14. Le sinergie con il Fondo per l'innovazione nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione (il "Fondo per l'innovazione") fanno sì che:
- a) il Fondo per l'innovazione sia mirato specificamente alle innovazioni nelle tecnologie e nei processi a basse emissioni di carbonio, compresi la cattura e l'utilizzo del carbonio sicuri sotto il profilo ambientale che contribuiscono in modo significativo a mitigare i cambiamenti climatici, e ai prodotti sostitutivi di quelli ad alta intensità di carbonio, e contribuisca a promuovere la creazione e il funzionamento di progetti mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico di CO₂ sicuri sotto il profilo ambientale, nonché tecnologie innovative per le energie rinnovabili e lo stoccaggio dell'energia;
 - b) il programma quadro finanzi lo sviluppo e la dimostrazione di tecnologie in grado di realizzare gli obiettivi dell'UE in materia di decarbonizzazione, energia e trasformazione industriale, soprattutto mediante attività del pilastro II;

- c) il Fondo per l'innovazione possa, fatto salvo il rispetto dei suoi criteri di selezione e aggiudicazione, sostenere la fase di dimostrazione dei progetti ammissibili che possono aver beneficiato di sostegno nell'ambito dei programmi quadro per la ricerca e l'innovazione.

[15. Le sinergie con il programma Euratom per la ricerca e la formazione fanno sì che:

- a) il programma quadro e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni complete a sostegno dell'istruzione e della formazione (comprese le azioni Marie Skłodowska-Curie) allo scopo di mantenere e sviluppare le pertinenti competenze in Europa;
- b) il programma quadro e il programma Euratom per la ricerca e la formazione sviluppino azioni di ricerca congiunte, incentrate sugli aspetti trasversali dell'uso sicuro delle applicazioni che utilizzano radiazioni ionizzanti (diverse dalla generazione di energia) in settori quali: medicina, industria, agricoltura, spazio, cambiamenti climatici, sicurezza, capacità di preparazione alle emergenze e contributo della scienza nucleare.]⁴⁵

16. Le sinergie con il Fondo europeo per la difesa favoriscono la ricerca civile e nel campo della difesa, anche se le attività svolte nell'ambito del programma quadro, tranne quelle contemplate dal Fondo europeo per la difesa, riguardano esclusivamente applicazioni civili. Saranno escluse duplicazioni inutili.

⁴⁵ In funzione dell'esito dei negoziati sul relativo atto giuridico.